

49506-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 19/07/2017

GRAZIA LAPALORCIA
CATERINA MAZZITELLI
UMBERTO LUIGI SCOTTI
ALFREDO GUARDIANO
PAOLO MICHELI

- Presidente - Sent. n. sez.
1929/2017
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.17769/2017

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

Udito il difensore

L'avv. (omissis) si riporta ai motivi.

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. (omissis), ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza, emessa in data 13/12/2016, la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza, emessa in data 27/01/2015, dal Tribunale di Taranto, con cui (omissis), previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, era stato condannato alla pena di € 1.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita, in relazione al delitto di cui agli art. 81 cpv e 595, comma 3, cod. pen., per aver offeso l'onore ed il decoro di (omissis), in qualità di capo area del reparto (omissis), presso lo stabilimento (omissis) spa di (omissis), e, segnatamente, per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso la reputazione del predetto, mediante la diffusione, via internet, attraverso il social network "Facebook", di messaggi, contenenti riferimenti ad atteggiamenti autoritari del medesimo, nei confronti degli operai dell'area lavorativa, di cui l'(omissis) era responsabile, quali comunicati del seguente tenore: in data (omissis), un comunicato nel quale si legge: "fossi stato io il capo di quel reparto, avrei reagito solo come il grande (omissis)avrei posto in ferie forzate i miei più stretti collaboratori, avrei negato anche quel piccolo diritto che si chiama respirare a tutti i miei leccapiedi; soprattutto avrei trasferito in aree a rischio cassa integrazione tutti quelli che mi sono antipatici ...avrei continuato ad urlare per tutto il "treno".....qui comando io e non si parla di libertà "; in data (omissis), altro comunicato del tenore testuale: " In data di ieri, i lavoratori che non avrebbero dovuto lavorare sabato e domenica sono stati "requisiti" dal "capo" e "invitati" allo straordinario di sabato e domenica ...i misteri dell' "(omissis)" che molto "tranqui fina " impone il suo volere ai lavoratori e, grazie ad un sindacato che non c'è, continua ad esercitare il suo potere"; ed ancora, in data (omissis) e (omissis), altri due messaggi, contenenti analoghe affermazioni, fatto commesso in (omissis).

La corte territoriale, nella sentenza, evidenziava: che era certa la riconducibilità dei messaggi al (omissis), non avendo costui denunciato furti di account Facebook e comparso la sua immagine nella foto della pagina Facebook, tanto più che in uno dei "post" si era fatto riferimento ad una querela subita, sporta nei confronti del (omissis) dall'attuale parte civile, per i fatti oggetti di causa; e che le affermazioni, contenute nei messaggi, erano chiaramente offensive, non essendo stato dedotto nulla, per di più, circa la veridicità dei fatti addebitati all'(omissis); e, da ultimo, che i fatti in contestazione, stante la loro gravità, non potevano essere ricondotti alla disposizione, contenuta nell'art. 131 bis cod. pen., e che si dovevano ritenere infondate le doglianze, mosse dall'imputato, in relazione al trattamento sanzionatorio.

(omissis) , tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), mancando un contenuto offensivo, tale da porre in pericolo il bene giuridico tutelato, ossia l'onore ed il decoro della presunta persona offesa. Apparirebbe, nei messaggi in contestazione, un "gioco di ruolo", essendo chiara la volontà dell'autore di esternare i propri intendimenti in una situazione ipotetica, in cui il medesimo avesse ricoperto il ruolo di capo reparto, in concreto esercitato dalla P.O., sicchè non sarebbe ravvisabile un attacco diretto alla figura dell'odierna parte civile. Ciò, tanto più, considerato il fatto che negli altri "post", era emergente un risentimento, da attribuirsi maggiormente al sindacato, che alla sedicente persona offesa. Non essendo stata sporta alcuna denuncia-querela da parte del sindacato, ne deriverebbe un vizio del procedimento *ab initio*; 2) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), posto che, nel provvedimento impugnato, mancherebbe la spiegazione dimostrativa, circa l'offensività delle espressioni, attribuite al (omissis); 3) mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., essendo stata richiesta, nel corso del procedimento, dalla difesa dell'imputato l'ammissione di una consulenza tecnica, atta a verificare, mediante ricerche di natura informatica, la provenienza dei messaggi, attribuibile al (omissis), accertamento tecnico poi rivelatosi impossibile, a detta del consulente, nominato in primo grado. Il giudice del secondo grado, nonostante la questione fosse stata riproposta, non aveva preso posizioni sul punto, per cui, sotto tale profilo, la motivazione si doveva ritenere carente; 4) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), codice di rito, in considerazione del fatto che, nella sentenza impugnata, non era stato chiarito se i messaggi, scritti sulla bakeca, luogo virtuale, come tale accessibile a tutti gli utilizzatori del social network, provenienti dall'account del (omissis), in effetti erano stati inviati dal medesimo ovvero da altri utenti che in ipotesi avessero avuto accesso al profilo dell'odierno ricorrente. Ciò, tanto più, considerati gli interventi di altri utenti sull'argomento e l'impossibilità di certezze tecniche. In sostanza, secondo parte ricorrente, le argomentazioni, contenute nella sentenza di secondo grado, non comproverebbero, in modo assoluto, l'identificazione dell'autore del reato.

Parte ricorrente ha poi concluso, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altra corte d'appello, per vizi di violazione di legge, ovvero l'annullamento, senza rinvio, con contestuale assoluzione del (omissis), con formula di giustizia, per vizi di natura argomentativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il presente ricorso è inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure, sottese al medesimo.

Segnatamente, non colgono nel segno i rilievi, essenzialmente di natura argomentativa, ancorchè connessi, altresì, alla dedotta violazione della legge penale, con riferimento precipuo all'ipotesi criminosa della diffamazione, concernenti la mancata percezione, per l'inverso, immediata, della carenza di offensività del contenuto dei messaggi in contestazione e, nel contempo, la mancata dimostrazione, nel provvedimento impugnato, di tale requisito, essenziale per l'accertamento della responsabilità. Le frasi, riportate nel testo del provvedimento impugnato, fanno un chiaro riferimento al ruolo dell'^(omissis), peraltro citato, sia pure per perifrasi, con un contenuto immediatamente offensivo, in quanto evocativo di una gestione autoritaria, ironicamente portata alle estreme conseguenze, in un apparente gioco delle parti. Questo è il senso complessivo del provvedimento, inequivocabile, sia pure, in talune parti, implicito: trattasi di una motivazione, del tutto congruente, pienamente conforme al caso concreto, immancabilmente connotato da una direzione degli scritti, verso la figura dell'odierna parte civile, essendo il riferimento al sindacato, non partecipe alle vicende interne dello stabilimento ^(omissis), meramente complementare e sostanzialmente finalizzato ad una constatazione della realtà.

Altrettanto incongruenti devono considerarsi le restanti censure, pertinenti, alla mancata ammissione di una prova decisiva, profilo, questo, immancabilmente legato alla dimostrazione della rilevanza della prova richiesta, nello specifico contesto processuale, e, per l'inverso, nella fattispecie, destituito di ogni valenza, ad opera dello stesso ricorrente, a seguito del riferimento al riscontro di un'impossibilità di natura tecnica. Parimenti, non sono accoglibili le prospettazioni di incertezza, su un piano astratto, circa l'identificazione dell'autore del reato nel ^(omissis), avendo il giudice del merito fornito un'adeguata motivazione, incentrata, oltre che sulla provenienza dei messaggi dall'account del ^(omissis), sulla carenza di denunciati "abusi" e sull'allegazione di riproduzioni fotografiche personali dell'odierno ricorrente e di *post*, contenenti precisi riferimenti alla presente vicenda giudiziaria.

All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, che si reputa equo stimare in € 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ~~spese~~ del procedimento e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/07/2017

Il Consigliere estensore

Caterina Mazzitelli

Caterina Mazzitelli

Il Presidente

Grazia Lapalorcia

lapalorcia

